



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE - RELAZIONI SINDACALI

Protocollo		
Titolo	I	Fascicolo
nr. 30247	Classe 10	del 17 aprile 2013
UOR SET05	CC	RPA Nicola Giannone

Alle Segreterie territoriali delle OO.SS. di comparto e dell'area VII
Al Coordinatore della Rappresentanza sindacale unitaria e p.c.
Al Dirigente dell'Area risorse umane
Al Presidente del Comitato unico di garanzia
Ai Responsabili amministrativi delle strutture Universitarie

LORO SEDI

Oggetto: permessi sindacali retribuiti per convocazione dell'Amministrazione.

L'art. 10 del CCNQ del 7 agosto 1998 prevede che le relazioni sindacali avvengono – normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro e che, ove ciò non sia possibile, vengano attivate “procedure e modalità idonee a tal fine”, vale a dire procedure e modalità che consentano al dirigente sindacale l'espletamento del mandato, attraverso l'attivazione delle diverse forme di flessibilità dell'orario di lavoro previste dalla vigente disciplina contrattuale. A parere dell'ARaN, che ha espresso in merito uno specifico orientamento applicativo, tale garanzia indirettamente conferma che l'attività sindacale non è mai assimilata all'attività di servizio, perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale, ovvero quale controparte dell'amministrazione.

Pertanto, atteso che le relazioni sindacali si svolgono di norma nelle ore pomeridiane, qualora la riunione/consultazione/trattativa dovesse avvenire in un giorno per il quale è stato programmato l'orario prolungato, al dirigente sindacale deve essere concessa la possibilità di modificare temporaneamente il proprio profilo orario giornaliero, per recuperare successivamente il c.d. rientro pomeridiano o, in alternativa, di fruire di un permesso retribuito, da detrarre dal monte ore annualmente assegnato a ciascuna O.S. e/o alla RSU per l'espletamento del mandato.

Sempre ad avviso dell'ARaN, un diverso comportamento determinerebbe un danno all'erario, nonché un incremento non calcolabile delle ore di permesso sindacale che di fatto verrebbero concesse ben al di là del contingente stabilito, parere al quale questa Amministrazione ritiene di doversi senza indugio adeguare.

Conseguentemente si rende necessario procedere all'inibizione della codifica prevista in procedura per la fruizione dei permessi sindacali per convocazione dell'amministrazione e alla rettifica di quanto previsto dal vigente Regolamento per la rilevazione delle presenze emanato con DDA 3124/2012, laddove nelle “specifiche tecniche” viene disciplinato l'utilizzo del codice n°20, rientrando i permessi in esame tra quelli già previsti per l'espletamento del mandato (cod. 21).

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Dott. Antonio Valenti

Il Delegato del Rettore per le relazioni sindacali
Prof. Alessandro Bellavista